



TRIBUNALE DI VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -

N. 988/2020 RG

- Verbale d'udienza -

Oggi, 19/03/2021 avanti al dott. Francesco Orlandi sono comparsi con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. f), DL 18/2020, in videoconferenza mediante l'utilizzo dell'applicativo "Teams",

per parte attrice l'Avv. [] in sostituzione dell'Avv. [] e
per parte convenuta l'Avv. []

Il giudice procede nel verificare la stabilità della connessione in particolare accertando che tutte le parti abbiano la possibilità di vedere e sentire.

Il giudice dà atto di avere identificato le parti collegate; in particolare i difensori dichiarano di accettare liberamente la metodologia di svolgimento di udienza mediante videoconferenza.

Il giudice invita le parti alla discussione della causa, ciò che le stesse fanno riportandosi a tal fine integralmente alle conclusioni precedentemente assunte nei propri scritti e richiamando in particolare quanto dedotto nelle note conclusive.

Il procuratore di parte attrice in particolare insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie e soprattutto per i capitoli da 5 a 13.

Il procuratore di parte convenuta si oppone ritenendo non provata in causa la sussistenza del presupposto soggettivo e l'irrelevanza dei capitoli.

I procuratori delle parti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che l'udienza, tenuta secondo l'applicativo, si è svolta regolarmente.

A seguito della discussione il giudice si ritira per la decisione della causa e alle ore

14.30 dà lettura integrale della sentenza con il che essa si intende pubblicata:



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Vicenza, Prima Sezione, in composizione monocratica
nella persona del G.O.T. dott. Francesco Orlandi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo il 12.03.20 al N. 903 /2018 R.G. e promossa con atto di
citazione notificato il 03.02.20;

DA

FALLIMENTO C

IN LIQUIDAZIONE S.P.A. c.f.

C , rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Vicenza, v n. 3, come da
procura depositata;

attore

CONTRO

I **S.P.A.** c.f. rappresentata e difesa dall'Avv.

I ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest'ultimo in PIAZZA ' MILANO , come

da procura depositata.

convenuto

In oggetto: revocatoria fallimentare.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

La domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni che seguono.

Per la decisione della causa, si affronta la questione più liquida, quella cioè di pronta soluzione, relativa alla verifica di assolvimento da parte della Curatela Fallimentare dell'onere di provare che i pagamenti di cui chiede la revoca non sono stati effettuati nei termini d'uso, in quanto ciò sarebbe una causa di esclusione dell'esperibilità dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 secondo comma lett. a) L.Fall.

Per termini d'uso si intendono quelli che erano già stati utilizzati tra le parti.

Ciò precisato, la convenuta con la memoria 183 n. 2 a pag. 4, ha dedotto che il ritardo dei pagamenti vi era sempre stato, anche maggiore, infatti nel 2014 tutte le fatture sono state pagate in ritardo rispetto ai 90 giorni di legge e i ritardi erano in linea con quelli attuali.

La questione non è stata contestata dall'attrice, e il ritardo con cui sono stati effettuati anche i pagamenti precedenti a quelli per cui si chiede la revoca, fa considerare che sarebbe stato semmai anomalo un pagamento anticipato rispetto alle scadenze di legge.

Ne deriva che non è stata provata la circostanza che i pagamenti oggetto di causa non siano stati effettuati nei termini d'uso, anzi risulta proprio il contrario cioè che siano

stati realizzati con il medesimo ritardo di quelli precedenti, e quindi che ricorre l'esclusione di cui al secondo comma lett. a) art. 67 L. Fall.

Alla luce di quanto sopra risulta inutile l'attività istruttoria richiesta dalle parti.

La domanda attorea, va quindi rigettata; le spese di lite seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda attorea;
- 2) Liquida le spese in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario, c.p.a. e I.V.A. ai sensi di legge e condanna il Fallimento **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** in Liquidazione s.p.a. a rimborsare a **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** s.p.a. tali spese.

**Il giudice
dott. Francesco Orlandi**